



fisioterapisti potranno concorrere ai nuovi servizi previsti dal riordino delle farmacie, dove si potranno effettuare anche prestazioni strumentali (oltre a quelle analitiche già previste). Viene inoltre riformato il testo unico delle leggi sanitarie prevedendo chemedici e veterinari, in quanto abilitati alla prescrizione di farmaci, non possano operare all'interno della farmacia, né con essa avere convenzioni per la partecipazione agli utili.

Sanità elettronica (art. 12)
Vengono previste diverse norme per regolamentare l'uso del fascicolo sanitario elettronico definito come "l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito"

Nascono i registri di sorveglianza, mortalità, patologia e impianti protesici (art. 13)
Il fine è quello della ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico

Esami sangue (art. 14)
Prevista la possibilità per i servizi trasfusionali di affidare l'esecuzione degli esami di validazione biologica delle unità di sangue ed emocomponenti a laboratori pubblici autorizzati.

regionali con compiti di rappresentanza della professione presso le istituzioni regionali".

Sicurezza delle cure (art. 7)
In attesa di una disciplina organica del risk management, il provvedimento prevede che le strutture sanitarie adottino comunque sistemi di gestione degli eventi avversi e dei quasi eventi. Tali strutture dovranno garantire la comunicazione trasparente degli eventi avversi anche sulla base di linee guida nazionali del ministero della Salute. In caso di evento avverso si dovranno attuare tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi dell'evento. Al fine di rendere possibile tale attività si prevede che l'analisi dell'evento avverso sia coperta dal segreto professionale per quanto attiene la responsabilità professionale. Stabilita anche la priorità delle tematiche sicurezza nell'ambito delle attività di formazione.

Terme (art.8)
Ferre restando le competenze regionali in materia di assistenza termale, il Governo sarà delegato ad emanare un Dpr con un testo unico in materia di attività idrotermali.

Odontoiatria (art. 9)
Niente specializzazione per accesso al Ssn per gli odontoiatri. Tuttavia non potranno accedere

agli incarichi di direttori di struttura complessa.

Farmacie (art. 10 e 11)
Oltre agli infermieri anche i

Le perplessità e i "no" della Lega

Nel suo lungo intervento in Commissione Affari Sociali, la deputata della Lega Laura Molteni ha passato in rassegna tutti gli articoli del provvedimento governativo, sollevando molte perplessità e anche alcune decise critiche.

E non si tratta di perplessità di poco conto. Si passa dal no secco alla possibilità prevista dal ddl di rapporti non esclusivi per i direttori scientifici degli Irccs all'altrettanta netta contrarietà per il finanziamento di 45 milioni di euro allo Spallanzani di Roma (per completare opere edilizie avviate nel 2003 all'epoca dell'allarme bioterrori-

simo) che, secondo la deputata della Lega, sarebbe molto meglio destinare all'expo di Milano. Ma non mancano forti riserve sulla messa in discussione dell'autonomia regionale ravvisabili, secondo la parlamentare, in almeno quattro casi. E poi i dubbi pesanti sulle nuove farmacie dei servizi verso le quali la Lega manifesta scetticismo sulle nuove norme sull'incompatibilità rese necessarie per consentire la presenza di operatori sanitari non farmacisti all'interno della farmacia, norme che - sempre secondo Molteni - potrebbero non essere sufficienti ad evitare situazioni di conflitto d'interessi a danno del Ssn.

Ma non finisce qui. Sotto le critiche della Lega finiscono anche le norme sulla sicurezza delle cure per le quali si suggerisce una

più opportuna collocazione nell'ambito del ddl in materia già all'esame del Parlamento e sul Fascicolo sanitario elettronico per il quale si chiede che vengano meglio specificati gli ambiti di applicazione per le strutture private. Non una vera bocciatura, ma certamente una presa di distanza.



Laura Molteni

Le Linee guida del Garante

Paletti rigidi ai sondaggi sulla "Customer satisfaction" in ambito sanitario

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le nuove regole alle quali dovranno attenersi gli organismi sanitari pubblici e privati che svolgono indagini sulla qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. Come spiegato in una nota del Garante, i sondaggi per verificare la customer satisfaction degli assistiti - effettuati per telefono, per posta, per email, tramite questionari cartacei o form su siti istituzionali - possono riguardare esclusivamente informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, comfort della struttura), senza entrare nella valutazione degli aspetti sanitari delle prestazioni e delle cure erogate.

Poiché nel corso di queste attività possono essere raccolti una gran quantità di dati personali, il Garante ha individuato in apposite Linee guida (vedi il documento su www.aogoi.it) un quadro unitario di misure e accorgimenti. Prima di iniziare il sondaggio gli organismi sanitari dovranno valutare se vi sia la reale necessità di raccogliere dati personali o se non sia invece possibile raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando dati anonimi. In questo secondo caso non si applicano le Linee guida. Qualora invece si ritenga necessario acquisire dati personali, questi vanno comunque distrutti o resi anonimi subito dopo la registrazione. La partecipazione al sondaggio

deve essere sempre facoltativa. Non potranno essere utilizzati dati sulla vita sessuale e le informazioni raccolte nel corso delle attività di customer satisfaction non potranno essere utilizzate per profilare gli utenti o inviare materiale pubblicitario. La comunicazione o la diffusione dei risultati dei sondaggi dovrà avvenire sempre in forma anonima o aggregata. Potrebbe anche accadere che alcune risposte possano rivelare informazioni sulla salute dell'utente, desumibili anche dal tipo di reparto che ha erogato il servizio (ad es. ginecologia, neurologia, oncologia), dalla prestazione fruita (ad es. tipo di intervento chirurgico), persino dalla fornitura di particolari au-

sili (ad es. pannoloni, protesi, plantari). In questo caso gli organismi privati che svolgono direttamente un'indagine di gradimento sui servizi sanitari devono chiedere il consenso scritto degli utenti coinvolti. Consenso che non deve essere richiesto dagli organismi sanitari pubblici anche quando conducono sondaggi attraverso le strutture convenzionate. Agli utenti, infine, dovrà essere sempre assicurata, sia dagli operatori privati che pubblici, una dettagliata informativa in cui risultino chiari tutti gli aspetti e le modalità del sondaggio. Gli organismi sanitari potranno anche avvalersi di un modello semplificato di informativa predisposto dall'Autorità, allegato alle Linee guida. **Y**

